

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
"ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRAŠKI VODOVOD D.D."  
REPUBBLICA ITALIANA

Addì tre ottobre duemiladiciassette

3 - 10 - 2017

alle ore 10 e 20

in Trieste, via San Nicolò n. 33.

Davanti a me dott. Giuliano CHERSI, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste è presente il Signor:

- KRIZMAN Alessio, nato a Trieste il giorno 28 dicembre 1953 domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il medesimo mi dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante, della "ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRAŠKI VODOVOD D.D.", con sede in Duino-Aurisina, località Aurisina Cave n.25/C, capitale sociale Euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero zero), interamente versato, iscrizione presso il Registro delle Imprese della Venezia Giulia e codice fiscale numero 00062810320; e mi richiede di ricevere nei miei rogiti il seguente verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della suddetta Società, assemblea debitamente convocata in questo giorno, luogo ed ora, mediante lettera inviata a mezzo posta elettronica di data 8 settembre 2017, alla quale è stata confermato l'avviso di ricezione, per discutere e deliberare sul seguente

o r d i n e d e l g i o r n o:

- Modifica degli articoli 1, 4, 6 bis, 25, 28, 30, 31, 32, 35, 36 dello Statuto Sociale.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto che la presidenza dell'assemblea è assunta, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, dal comparente, nell'indicata qualità, il quale, a sua volta, constata e dà atto:

- che sono presenti tutti i soci portanti l'intero capitale sociale e precisamente:

"COMUNE DI DUINO-AURISINA/OBČINA DEVIN NABREŽINA", con sede in Duino Aurisina, Aurisina Cave n.25, titolare di numero 360.800 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, per un valore nominale complessivo di Euro 360.800,00 (trecentosessantamilaottocento virgola zero zero) in persona del Sindaco Daniela Pallotta;

"COMUNE DI SGONICO/OBČINA ZGONIK", con sede in Sgonico, Sgonico n.45, titolare di numero 249.600 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, per un valore nominale complessivo di Euro 249.600,00 (duecentoquarantanovemila seicento virgola zero zero) in persona del Sindaco Monica Hrovatin;

"COMUNE DI MONRUPINO/OBČINA REPENTABOR", con sede in Monrupi-

REGISTRATO A  
**TRIESTE**  
il **23/10/2017**  
n. **9275**  
Serie **1T**  
con Euro **556,00**

no, Col n.37, titolare di numero 189.600,00 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, per un valore nominale complessivo di Euro 189.600,00 (centoottantanovemilaseicento virgola zero zero) in persona del Sindaco Marko Pisani;

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del comparente quale Presidente e dei Consiglieri Vladimir Budin e Fabio Pahor;

- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Martina Malalan e dei Sindaci Effettivi Roberto Novello e Walter Stanissa;

- che sono altresì presenti il responsabile amministrativo della Società Danijel Šušteršič e l'avv. Mitja Ozbič;

- che pertanto la presente assemblea deve intendersi validamente costituita ed idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno, che viene approvato all'unanimità dai presenti.

Quindi il Presidente, passando alla trattazione dell'unico argomento in discussione, espone agli astanti le ragioni di opportunità che dovrebbero indurre la Società ad apportare alcune modifiche al vigente testo di Statuto Sociale e precisamente:

- integrazione e sostituzione dei riferimenti normativi alla L.R. 23 giugno 2005 n.13 in quanto abrogata e sostituita dalla L.R. 15 aprile 2016 n.5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) (articoli 1 e 4 dello Statuto Sociale);

- modifica dell'oggetto sociale (articolo 4 dello Statuto Sociale) con adeguamento delle attività ivi riportate alla suddetta normativa regionale ed alla normativa nazionale sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni);

- modifica riferimento normativo all'articolo 6 bis dello Statuto Sociale derivante dalla modifica dell'art. 113 del D.lgs. 267/2000;

- modifiche statutarie inerenti gli organi di amministrazione e di controllo (articoli 25, 28, 30, 31, 32, 35 e 36 dello Statuto Sociale) conseguenti agli obblighi derivanti dalla nuova normativa nazionale sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni):

\* ferma la regola generale dell'Amministratore Unico prevista dalla normativa in materia di governo societario delle società a capitale pubblico, la Società è amministrata, previa delibera motivata dell'assemblea sociale in relazione alla deroga a tale principio, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri nei limiti di legge;

\* la nomina dell'Amministratore unico ovvero del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei soci e nel rispetto del-

le normative in materia di rappresentanza di genere nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, fermi restando i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia dei componenti previsti dalle normative di settore;

\* la nomina facoltativa di un Vicepresidente che può essere nominato dall'Assemblea esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi al Vicepresidente. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo;

\* è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

\* è vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o corrispondere trattamenti di fine mandato;

\* è consentito conferire deleghe gestionali ad un solo amministratore, salvo la possibilità di conferirle al Presidente, previa deliberazione dell'assemblea dei soci;

\* la revisione legale della Società non è più esercitata dal collegio sindacale interamente costituito da revisori, ma da un revisore legale esterno o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

Fa constare il Presidente che i Consigli comunali interessati hanno già deliberato favorevolmente in merito alle suddette modifiche statutarie con le seguenti deliberazioni:

- per il Comune di Duino-Aurisina deliberazione di data 31 luglio 2017, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espressa dispensa a me Notaio datane dal comparente;

- per il Comune di Sgonico deliberazione di data 19 luglio 2017, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera **"B"**, omessane la lettura per espressa dispensa a me Notaio datane dal comparente;

- per il Comune di Monrupino deliberazione di data 18 luglio 2017, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera **"C"**, omessane la lettura per espressa dispensa a me Notaio datane dal comparente.

Terminato il suo intervento, il Presidente invita gli azionisti a deliberare in merito alle proposte di modifica sopraindicate.

L'assemblea, dopo breve discussione, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

#### **d e l i b e r a**

**a)** di approvare la modifica degli articoli 1, 4, 6 bis, 25, 28, 30, 31, 32, 35, 36 dello Statuto Sociale, secondo quanto sopra esposto dal Presidente ed in esecuzione delle allegate deliberazioni dei Consigli Comunali di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino, articoli che saranno ora del seguente letterale

tenore:

**"Articolo 1 - Denominazione**

1. E' costituita, in seguito alla trasformazione del Consorzio intercomunale Acquedotto del Carso - Medobčinski konzorcij kraški vodovod ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della L.R. 23 giugno 2005, n. 13, come successivamente abrogata e sostituita dalla Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, una società per azioni, che agisce sotto la denominazione "ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRAŠKI VODOVOD D.D.";

**"Articolo 4 - Oggetto**

1. La società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, negli ambiti territoriali ottimali, con la partecipazione o per conto dei competenti enti pubblici territoriali.

2. La società ha ad oggetto la gestione, secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei servizi di acquedotto, anche agricolo ed industriale, e di potabilizzazione, di fognatura e di depurazione; l'organizzazione e l'esercizio delle attività accessorie e connesse secondo i criteri enunciati nel D.P.C.M. 4 marzo 1996; la gestione della fatturazione e della bollettazione di ogni attività economica dei prefatti servizi; la gestione di fontane, fontane monumentali, idranti e bocche antincendio; lo sfruttamento di acque minerali e sorgive, la captazione delle acque superficiali, con la gestione degli invasi e di falde, la razionale utilizzazione delle risorse idriche, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse interne in modo da assicurare la qualità del servizio idrico integrato in relazione alla domanda degli utenti ed alle esigenze di tutela ambientale, l'efficienza operativa ed economica e la affidabilità qualitativa e quantitativa.

3. La società potrà progettare, organizzare, realizzare, gestire e mantenere gli impianti e le reti necessari o comunque funzionali o correlati allo svolgimento delle attività o dei servizi costituenti l'oggetto sociale; potrà attivare servizi per le emergenze.

4. La società potrà effettuare, anche per conto terzi, il servizio di autospurgo e di fornitura d'acqua a mezzo di autobotti.

5. La società potrà organizzare e gestire la manutenzione degli impianti di riscaldamento, la progettazione, l'installazione e la manutenzione di impianti ad energia alternativa, l'illuminazione pubblica, il servizio di raccolta rifiuti, la manutenzione del verde, il servizio di distribuzione del gas e

della elettricità, gli impianti ed i servizi di telecomunicazioni, reti ed utilities in genere nonché attività connesse, pertinenti ed accessorie, nessuna esclusa od eccettuata nel rispetto della legislazione vigente.

6. La società potrà, nei casi consentiti dalla legge:

a)- effettuare ricerche, sperimentare ed acquisire nuove tecnologie afferenti il proprio oggetto nonché vendere ed apporre brevetti su dette tecnologie;

b)- dotarsi di un proprio laboratorio per eseguire le analisi sulle acque potabili e reflue trattate nei propri impianti e negli impianti in gestione;

c)- eseguire analisi di laboratorio, chimiche, microbiologiche e tossicologiche per terzi nei diversi settori che riguardano: acque, ambiente, alimenti, beni del settore merceologico, materiali di risulta e biomasse;

d)- organizzare e tenere corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione per personale tecnico impiegato o destinato ad essere impiegato nei settori di attività sopraspecificati.

7. La Società deve realizzare la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano direttamente o indirettamente per cui oltre l'80 per cento delle attività della società deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni partecipanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni o da un ente aggiudicatore di cui trattasi. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

8. La società potrà avvalersi delle agevolazioni e delle provvidenze previste dalla normativa della Regione Friuli - Venezia Giulia, da quella nazionale e da quella comunitaria.

9. La società potrà svolgere le attività e i servizi prefati, sia direttamente che tramite i propri soci o terzi, siano essi persone fisiche che giuridiche compresa l'autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, ivi inclusi i servizi di committenza, comprese le attività di committenza ausiliarie.

10. La società, nel rispetto di ogni normativa vigente, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà svolgere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare, compreso il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, anche reali, connessa o attinente al raggiungimento, anche indiretto, dello scopo sociale e potrà assumere partecipazioni in altre società, anche miste o consorzi aventi oggetto affine o connesso al proprio nei limiti di cui all'articolo 2361 del Codice Civile.

11. La società potrà partecipare, anche in associazione tempo-

ranea o in raggruppamento nelle forme di legge, a gare, appalti ed affidamenti di soggetti pubblici o privati aventi, comunque, ad oggetto lo svolgimento di attività o servizi affini o connessi al proprio oggetto sociale nei limiti di legge.

12. E' espressamente esclusa ogni attività finanziaria vietata dalla legge, tempo per tempo, vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dagli artt. 111 e 113 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.";

**"Art. (6-bis) (Partecipazione esclusivamente pubblica e controllo analogo)**

1. Il capitale sociale può essere posseduto soltanto da enti pubblici o da persone giuridiche a capitale pubblico totalitario.

2. L'annotazione nel libro dei soci del trasferimento di azioni che comporti violazione del divieto di cui sopra deve essere rifiutata.

3. In nessun caso possono essere esercitati per le partecipazioni trasferite in violazione del presente articolo il diritto di voto e gli altri diritti sociali.

4. I soci, quali gli enti pubblici titolari del capitale sociale, esercitano sulla società le attività di controllo analogo di cui all'art. 113, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e di collegamento fra gli organi sociali e gli Enti Locali anche congiuntamente attraverso convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000. A tal fine tutti i documenti programmatici della Società Acquedotto del Carso s.p.a. - Kraški vodovod d.d. vengono previamente sottoposti all'approvazione degli Azionisti pubblici in sede di Assemblea degli azionisti, previa documentata comunicazione agli uffici competenti dei singoli Enti pubblici i quali provvedono ad esternare al Sindaco i relativi pareri prima dell'Assemblea ed ai fini della stessa.";

**"Articolo 25 - Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico**

1. Ferma la regola generale dell'Amministratore unico prevista dalla normativa in materia di governo societario delle società a capitale pubblico, la società è amministrata, previa delibera motivata dell'assemblea sociale in relazione alla deroga a tale principio, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri nei limiti di legge.

2. La nomina dell'Amministratore unico ovvero del Consiglio è effettuata dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei soci e nel rispetto delle normative in materia di rappresentanza di genere nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, fermi restando i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia dei componenti previsti dalle normative di settore.

3. Analoghe disposizioni si applicano nel caso di nomina di nuovi amministratori in sostituzione di quelli in carica, per

qualsivoglia motivo venuti a cessare. In tal caso quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I sostituti scadono insieme con gli Amministratori in carica all'atto della loro nomina.

4. Qualora, per dimissioni o per altre cause, venisse a cessare la maggioranza degli Amministratori, automaticamente si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. Nel frattempo il Consiglio potrà, se l'interesse della società lo esige, compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione ritenute urgenti e/o indifferibili.

5. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

6. Il Presidente viene nominato dall'Assemblea.

7. Un Vicepresidente può essere nominato dall'Assemblea esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi al Vicepresidente. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

8. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.";

#### **"Articolo 28 - Competenze**

1. L'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e ha facoltà di compiere tutti gli atti che, per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, ritenga opportuni, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli azionisti e, ferme restando le disposizioni in materia di controllo analogo di cui all'art. 6 bis del presente Statuto.

2. Per le facoltà che competono al Consiglio di Amministrazione questo è autorizzato a regolarle e a provvedervi come meglio crede; può anche delegare alcune delle facoltà di sua competenza ad uno dei suoi membri, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche nominare procuratori o mandatari per singoli atti o categorie di atti.";

#### **"Articolo 30 - Compensi**

1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e l'emolumento stabilito dall'Assemblea.

2. E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o corrispondere trattamenti di fine mandato.";

### **"Articolo 31 - Rappresentanza e deleghe**

1. La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore unico in caso di sua nomina, ovvero all'eventuale Amministratore delegato, nei limiti della delega conferita, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore unico potrà, determinandone i poteri, le condizioni e le modalità, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti scegliendoli anche tra gli amministratori o funzionari della Società.

3. Il Consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore unico potrà altresì nominare uno o più direttori generali, su designazione della maggioranza dei Consiglieri in carica.";

### **"Articolo 32 - Revisione legale dei conti.**

1. La revisione legale della società è esercitata da un revisore legale esterno o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci, la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.";

### **"Articolo 35 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Dopo la chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore unico provvederà alla formazione del bilancio, in conformità alle disposizioni di legge.";

### **"Articolo 36 - Utili e perdite**

1. Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato, detratta la quota di riserva obbligatoria per legge, saranno attribuiti agli azionisti in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale della società, salvo diversa destinazione deliberata dalla Assemblea ordinaria.

2. Il Consiglio d'amministrazione ovvero l'Amministratore unico, unitamente alla proposta di bilancio, propone all'Assemblea le modalità di copertura delle perdite d'esercizio.";

**b)** di approvare il nuovo testo integrale dello Statuto Sociale, così come modificato dopo la deliberazione testè assunta, Statuto scritto in lingua italiana con traduzione in lingua slovena debitamente asseverata dinanzi a me Notaio, Statuto che omessane la lettura per espressa dispensa a me Notaio datane dal comparente, viene allegato al presente atto sotto la lettera "D";

**c)** di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, odierno comparente, ad apportare a questo atto ed allegato Statuto tutte quelle modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che venissero eventualmente richieste dal



Giudice del Registro delle Imprese, al fine dell'iscrizione della presente deliberazione, senza necessità di riconvocazione di nuova assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.

Il presente atto è stato letto da me Notaio al comparsente, presente l'assemblea, che lo ha approvato, confermato e sottoscritto con me Notaio alle ore 11.

Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su nove fogli di cui occupa otto pagine intere e fin qui della presente.

F.TO Alessio KRIZMAN

(L.S.) F.TO Dott. Giuliano CHERSI - Notaio